



Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

PRI



A00015540/PRES-02 05/12/19 CRA

**Al Signor Presidente
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
SEDE**

Oggetto: Proposta di Legge Regionale recante “Modifiche alla legge regionale 23 Novembre 2012, n. 57, (Interventi regionali per la vita indipendente.)”.

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

I Consiglieri

Francesco Taglieri (Primo firmatario)

Progetto di legge

“Modifiche alla legge regionale 23 Novembre 2012, n. 57, (Interventi regionali per la vita indipendente.)”.

RELAZIONE

La legge regionale 23 Novembre 2012, n. 57, “Interventi regionali per la vita indipendente”, Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 133/3 del 13 novembre 2012, pubblicata nel BURA 5 dicembre 2012, n. 65 ed entrata in vigore il 6 dicembre 2012, riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. Il concetto base è quello di favorire l'autogestione dei servizi assistenziali al fine ridurre l'istituzionalizzazione e permettere la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilità.

La modifica che si propone prende spunto dal parere del Consiglio di Stato n. 200409641 del 20 dicembre 2007 che definisce “ingiusta e contraddittoria la limitazione d'età introdotta dalla regione Veneto nella propria delibera, la quale prevede l'erogazione delle prestazioni soltanto ai disabili compresi tra i 18 e i 64 anni di età” atteso che “anche persone disabili che hanno già superato il 64mo anno di età possono essere capaci a gestirsi da soli nell'ambito delle previsioni assistenziali in questione, preferendo l'assistenza indiretta a quella diretta”.

Siccome nessuna limitazione rispetto all'età è prevista nell'art. 1, ter, della legge 104/92 e successive modificazioni, occorrerebbe dare contezza dei motivi, potenzialmente sussistenti, per i quali si escludono dai benefici delle persone per un raggiunto limite di età.

Nella formulazione di altre regioni, si osserva che la regione Marche, nella legge regionale 28/06/2018, n. 21 non prevede un limite superiore di età, e la regione Toscana con un “atto di indirizzo” nel 2016 ha rimosso il limite di 65 anni, con la previsione che “laddove non permangano, oltre il 65° anno di età, le condizioni e i requisiti nonché gli obiettivi di mantenimento, di cambiamento e/o di evoluzione indicati nel progetto di Vita Indipendente, la UVM indirizzerà la persona disabile verso gli interventi appropriati alle mutate condizioni di bisogno assicurando la tempestiva presa in carico e, se necessario, un graduale passaggio verso le risposte assistenziali previste dal PAP proposto”.

Il limite inferiore a 18 anni ha una motivazione giuridica nel requisito della “maggiore età” necessaria ad una completa autodeterminazione, ma porre un limite superiore a 67 anni, in un modo indipendente dal contesto e dalle reali condizioni di salute, costituisce una grave discriminazione a danno dei disabili, impedendo di fatto il pieno godimento di uno stile di vita attiva che è invece molto importante per contrastare le patologie

dell'invecchiamento, indicando quasi la volontà di accompagnare il disabile grave verso struttura residenziale unicamente in base a considerazioni anagrafiche e a prescindere dalla sua potenziale capacità di autonomia.


Si osserva anche che il Tar Sardegna con sentenza 195 del 13 Maggio 2009 ha stabilito che: "...in materia di accesso alle prestazioni di questo settore la normativa statale prevede, in caso di handicap grave e permanente, come è riscontrabile nel caso di specie, che il riferimento al reddito non deve avvenire in base ai dati finanziari del "nucleo familiare", ma occorre considerare la "situazione economica del solo assistito" (cfr. D. Lgs. 31.3.1998 n. 109 art. 3 , 2° comma ter, comma aggiunto nel 2000 con d. lgs. 130);"

Con l'articolo 1 viene rimosso dalla formulazione del primo comma dell'articolo 2 il limite superiore di 67 anni per poter partecipare ai bandi per la vita indipendente, e contestualmente viene chiarito che l'ISEE indicato nella Delibera di Giunta è da intendersi come "ISEE sociosanitario" che ha delle modalità di calcolo specifiche per le situazioni di disabilità.

Con l'articolo 2 viene individuata la norma finanziaria.

Con l'articolo 3 viene regolamentata l'entrata in vigore.

Il Consigliere Regionale
Francesco Taglieri



Proposta di Legge Regionale: “Modifiche alla legge regionale 23 Novembre 2012, n. 57, (Interventi regionali per la vita indipendente.)”.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 23 Novembre 2012, n. 57)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 2012, n. 57, è sostituito dal seguente:

“Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992, residenti nella regione Abruzzo, con ISEE sociosanitario non superiore ad € 20.000,00 e di età superiore ai 18 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali”.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti che già operano nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1 sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Il Consigliere regionale

Francesco Faglieri

